

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 09/07/1997 n. 6225
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.1

La natura di enti pubblici economici da riconoscere (salvo contrarie indicazioni emergenti dai singoli statuti) alle aziende consortili soggette alla disciplina del T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578) nonché del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, contenente il regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, e della legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, comporta che le controversie concernenti l'aggiudicazione di un appalto stipulato da una di dette aziende, quando essa agisca in proprio e in posizione di parità con gli aspiranti alla gara e non già quale concessionario di un ente pubblico non economico, appartengono alla cognizione del giudice ordinario, in quanto gli atti attinenti alla procedura di scelta dell'aggiudicatario non ineriscono alla organizzazione dell'ente e non sono idonei a degradare la posizione soggettiva dei terzi in essi coinvolti a interesse legittimo, (senza che in contrario assuma rilievo l'applicabilità all'appalto (per richiamo fattone dall'appaltante, spontaneamente o in quanto obbligatovi) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, di attuazione della direttiva comunitaria 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, rilevando ai fini del carattere autoritativo oppur no degli atti del procedimento di aggiudicazione la qualità del soggetto che li ha posti in essere, non la loro disciplina sostanziale.